



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 9 del 18 novembre 2015

**Oggetto:** Termine di scadenza per inserimento ISEE 2015 – oneri aggiuntivi per inosservanza del termine – legittimità.

La studentessa ... Omissis ..., iscritta alla Scuola di ... Omissis ..., corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, presentava istanza al Garante ritenendo ingiusto l'obbligo impostole dall'Ateneo di pagare 100 euro quale onere amministrativo derivante dall'aver presentato in ritardo la comunicazione del valore del suo ISEE rispetto al termine delle ore 13.00 di mercoledì 11 febbraio 2015 stabilito dal Decreto Rettorale 23 gennaio 2015 n. 64.

*In fatto.*

La sequenza dei fatti è riportata correttamente nell'istanza la cui esposizione qui si riprende.

Dopo la emanazione della Legge di Stabilità 2015 è stata modificata la procedura di calcolo del valore ISEE; la Legge ha determinato la cessazione di validità (31/12/2014) degli ISEE compilati nell'anno 2014 ed il conseguente obbligo di aggiornare il proprio valore al fine di calcolare le tasse in base alla fascia di reddito.

L'Università di Firenze ha chiesto agli studenti di presentare per via telematica il nuovo ISEE con apertura del form per l'immissione del valore nel periodo compreso tra le ore 9.00 del 28 agosto 2014 e le ore 13.00 del 7 gennaio 2015 (Manifesto degli Studi a.a. 2014/2015, sezione 13.7).

In seguito alle difficoltà derivanti dall'adozione del nuovo metodo di calcolo con Decreto Rettorale n.10 dell'8 gennaio 2015, tale scadenza è stata una prima volta prorogata fino alle ore 13.00 del 23 gennaio 2015.

Perdurando le difficoltà, con la emissione dell'ulteriore Decreto Rettorale n. 64 del 23 gennaio 2015 il termine è stato ulteriormente prorogato fino alle ore 13.00 di mercoledì 11 febbraio 2015.

Viste le richieste di alcuni studenti, che lamentavano la difficoltà di acquisire in tempo utile l'Attestazione ISEE causa difficoltà dei centri di servizi autorizzati al rilascio, l'Ateneo ha stabilito di non assoggettare all'onere amministrativo per la presentazione del valore ISEE non solo gli studenti che avessero inserito l'ISEE entro l'11 febbraio, ma anche quelli che entro l'11 febbraio avessero almeno presentato istanza al Rettore



provando di avere fatto richiesta di determinazione del valore ISEE ai Centri di Assistenza Fiscale o all'INPS entro lo stesso dell'11 febbraio 2015 (Decreto Rettorale n.156).

Chi non avesse dato la prova di aver almeno presentato entro l'11 febbraio la richiesta per ottenere la determinazione ISEE comunque non sarebbe decaduto dal diritto di immettere il valore ISEE per via telematica entro il 30 aprile 2015, ma sarebbe stato assoggettato al pagamento di 100 euro a titolo di onere amministrativo.

*In diritto.*

La studentessa ritiene che la decisione del Rettore d' imporre l'onere amministrativo cit. per la inosservanza del termine sopra menzionata sia stata arbitraria e ingiusta, anche perché in tal modo si è determinata una disparità di trattamento da parte dell'Ateneo alla luce del fatto che né la Regione né l'INPS hanno mai indicato come data di consegna del valore ISEE l'11 febbraio 2015.

La doglianza non è condivisibile.

Nella vita associata è imprescindibile l'esigenza da parte delle istituzioni di porre determinate regole attraverso le quali agli appartenenti vengono attribuiti diritti e individuate le modalità del loro esercizio. Fra queste rientra anche la individuazione dei termini tale esercizio che possono essere previsti per es. a pena di prescrizione e decadenza oppure comportare oneri economici aggiuntivi, come nel caso di specie. Nel caso in esame la studentessa, benché le sia stato richiesto dall'Ufficio del Garante, non ha dato alcuna prova di aver rispettato i termini disposti dal Rettore il quale, dopo altri rinvii rispetto al termine originario dell'8 gennaio, ha prorogato più volte i termini fino alla data ultima dell'11 febbraio. Ma non nemmeno mai dichiarato in quale data successiva si sia comunque attivata e con quale Ente per ottenere il suo ISEE.

Nel caso in esame non si vede per quale ragione l'aver disposto il termine oggetto della contestazione possa essere considerato arbitrario o ingiusto. Ogni Ente, infatti, ha il potere discrezionale di determinare termini di scadenza e conseguenze per la loro inosservanza, nell'ambito della sua discrezionalità amministrativa, secondo le esigenze scaturenti dalle proprie necessità di funzionamento amministrativo. Si noti che l'onere imposto agli studenti non era nemmeno quello di *presentare* una dichiarazione ISEE già ottenuta, ma soltanto di *dimostrare di avere fatto il possibile per ottenerla* domandandone l'emissione agli enti abilitati. In tal modo il ritardo nella



immissione si sarebbe potuto eventualmente definire incolpevole e, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico in punto di responsabilità ed esimenti, si sarebbero potuti valutare anche diversamente il significato e le conseguenze del mancato rispetto della scadenza del termine dell'11 febbraio.

Quanto al confronto evocato dalla studentessa con il comportamento diverso rispetto ai termini adottato da INPS e Regione, sembra argomento non pertinente e infondato. Come si è detto, la determinazione di certi termini di scadenza per il compimento di determinati atti è questione che riguarda le legittime scelte discrezionali nell'esercizio dell'attività amministrativa di ciascuna istituzione alla stregua delle *proprie* specificità in punto di consistenza, auto-organizzazione ed esigenze di funzionamento. I limiti da rispettare sono soltanto quelli generali di legittimità per tutti gli atti amministrativi e nel caso di specie non vi è traccia di una loro violazione. Ne consegue che la comparazione prospettata dalla studentessa fra Ateneo ed enti macroscopicamente differenti non ha alcun rilievo argomentativo in un caso come quello proposto.

Irrilevante è poi il dato della mera timbratura formale del 13 febbraio sul Decreto, che non infirma la validità della volontà dispositiva ivi espressa con la fissazione del termine all'11 febbraio.

In conclusione, le doglianze della studentessa appaiono infondate e non si rilevano profili di lesione di diritti e dei principi di correttezza e trasparenza nella condotta dell'Ateneo.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 18 novembre 2015

Il Garante dei diritti dell'Università di Firenze  
Dott. Giampaolo Muntoni

*Giampaolo Muntoni*